

FAMIGLIA E MINORI

Cass. civ., 17 dicembre 2025 n. 32910

In tema di attribuzione della quota del trattamento di fine rapporto all'ex coniuge, la spettanza di tale quota è subordinata, ai sensi dell'art. 12 bis della Legge n. 898 del 1970, alla titolarità dell'assegno divorzile; ne consegue che il giudice non può, con gli strumenti interpretativi a sua disposizione, introdurre distinzioni fondate sulla funzione in concreto rivestita dall'assegno stesso, né escludere la partecipazione alla quota di T.F.R. per il solo fatto che l'assegno post-matrimoniale, di importo modesto, sia stato accordato sulla base di una esigenza assistenziale pura, senza che ricorresse anche una esigenza compensativa o perequativa.

Cass. civ., 11 dicembre 2025 n. 32214

Nei procedimenti minorili non v'è per il giudice un obbligo di ascolto del minore infradodicesimo né alcuna motivazione è necessaria quando nessuna delle parti chieda di procedere all'ascolto e il giudice non vi provveda.

Cass. civ., 3 dicembre 2025 n. 31487

In sede di separazione personale, qualora la casa coniugale in comproprietà sia occupata in via esclusiva da uno dei coniugi, l'ex coniuge comproprietario non occupante, che abbia inequivocabilmente manifestato la volontà di far uso del bene in modo diretto senza che tale utilizzo gli sia stato consentito, ha diritto a percepire dall'occupante i frutti civili quale ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti.

Cass. civ., 14 novembre 2025 n. 30244

La modifica del collocamento del figlio non economicamente autosufficiente, trasferitosi stabilmente presso l'altro genitore, comporta, oltre alla revoca del contributo originariamente previsto a carico di questo quale genitore non collocatario, la determinazione, secondo il criterio di proporzionalità, della quota parte spettante al genitore non più convivente con il figlio.

Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28443

Il coniuge che, in costanza di matrimonio, provvede a sue spese ad eseguire migliorie o ampliamenti dell'immobile di proprietà esclusiva dell'altro coniuge, adibito casa familiare o comunque in godimento al nucleo familiare, non è titolare di un diritto di possesso o compossesso sul cespite, ma soltanto di un diritto personale di godimento, come componente del nucleo familiare, di natura atipica e fondato sull'esistenza dell'unione familiare, configurato, nell'ambito della convivenza more uxorio, in termini di detenzione autonoma di carattere qualificato.

Cass. civ., 20 ottobre 2025 n. 27930

In tema di separazione e divorzio, la nozione di "residenza abituale" del minore, implica una valutazione di fatto, da compiersi attraverso una pluralità di indicatori, anche in chiave prognostica, diretta a individuare il luogo che costituisce uno stabile centro di vita ed interessi del minore. In caso di trasferimento recente della dimora, occorre una prognosi sulla probabilità che la nuova sistemazione diventi l'effettivo, stabile e duraturo centro di affetti e di interessi del minore e non rappresenti invece un mero espediente per sottrarlo alla vicinanza dell'altro genitore o alla disciplina generale sulla competenza territoriale.

Cass. civ., 30 settembre 2025 n. 26392

Ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, non deve necessariamente essere accertata la sua funzione perequativo compensativa, essendo sufficiente anche la sola funzione assistenziale, come espressione del principio costituzionale di solidarietà.

Cass. civ., 30 settembre 2025 n. 26372

L'assegno di divorzio, che ove riconosciuto con funzione perequativa-compensativa presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, in assenza del detto presupposto, può essere giustificato anche solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarsi per ragioni oggettive.

Cass. civ., 23 settembre 2025 n. 25974

Nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, il giudice, in sede di ascolto, deve esaminare analiticamente le dichiarazioni rese dal minore avente capacità di giudizio. Cosicché nel caso in cui il minore manifesti contrarietà al rientro, il giudice dovrà tenere in considerazione tale volontà, verificando tutte le circostanze fattuali capaci di confortarla, così da non cagionare un pregiudizio evidente allo sviluppo del minore.

Cass. civ., 17 settembre 2025 n. 25495

Nell'ambito della unione civile, così come avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi quando, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo - compensativa. Mentre la prima si individua nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a condurre una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell'altra parte.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25403

In materia di assegnazione della casa familiare rileva il principio secondo il quale il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli, come si ricava dall'art. 337 sexies cod. civ.; è pacifico che ciò riguarda sia i figli nati dalla relazione matrimoniale che fuori di essa. Il giudice chiamato a fissare la regolamentazione a seguito della crisi familiare, nel decidere se assegnare la casa coniugale, deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore a beneficiare dell'abitazione in cui quest'ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita (che, in quanto tale, è proiezione nello spazio della sua identità all'interno di uno specifico contesto ambientale e sociale), salvo situazioni eccezionali.

Cass. civ., 8 settembre 2025 n. 24876

L'affidamento del minore, non condiviso, costituisce eccezione alla norma (art. 337 *ter* c.c.) che riconosce il diritto e il valore assiologico della bigenitorialità. L'eccezione, legislativamente definita esclusivamente come affidamento esclusivo richiede un accertamento rigoroso della contrarietà all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 *quater* c.c., fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, a carattere prevalentemente oggettivo.

Cass. civ., 8 settembre 2025 n. 24759

L'assegno divorzile, avendo una funzione compensativa-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali-reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale.

Cass. civ., 1 settembre 2025 n. 24289

In tema di collocamento in pensione anticipata secondo la cd. "quota 100", il diritto alla percezione dell'indennità di fine servizio sorge, come di regola, con la cessazione del rapporto di lavoro, ma il pagamento viene *ex lege* differito al momento in cui il lavoratore avrebbe conseguito il collocamento in pensione in base alla disciplina ordinaria. L'*ex* coniuge divorziato, che percepisce l'assegno divorzile e non è passato a nuove nozze, acquista il diritto ad ottenere la quota di detta indennità, ai sensi dell'art. 12 *bis* L. n. 898 del 1970, con la cessazione del rapporto di lavoro dell'altro, fermo restando che costituisce condizione dell'azione l'effettiva percezione da parte di quest'ultimo della menzionata indennità.

SUCCESSIONI E DONAZIONI

Cass. civ., 15 dicembre 2025 n. 32703

L'accettazione dell'eredità può essere espressa o tacita: è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiara di accettarla o assume il titolo di erede (articolo 475, comma 1, del codice civile); è invece tacita quando il chiamato compie, appunto, un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede. In base all'articolo 485 del codice civile il chiamato all'eredità che è in possesso anche di un solo bene ereditario deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno e trascorso invano tale termine è considerato erede puro e semplice. L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta pertanto accettazione tacita, perché è atto che il chiamato può compiere in quanto tale; se poi il possesso si protrae per il tempo previsto dall'articolo 485 del codice civile, nel concorso delle condizioni previste dalla norma, si produce l'acquisto dell'eredità ex lege. La riscossione dei canoni di locazione è senz'altro idonea a costituire accettazione tacita dell'eredità: la riscossione dei crediti ha infatti valenza di atto dispositivo del patrimonio ereditario, non già di atto avente valenza meramente conservativa.

Cass. civ., 9 dicembre 2025 n. 32056

Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario, mediante la cosiddetta riunione fittizia, onde stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore - al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo, quindi, procedersi alla relativa rivalutazione.

Cass. civ., 9 dicembre 2025 n. 32025

La petizione di eredità è un'azione reale, fondata sull'allegazione della qualità di erede e volta a conseguire il rilascio dei beni compresi nell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione da chi li possiede senza titolo o in base a titolo successorio che non gli compete; in essa, legittimati attivamente e passivamente sono, rispettivamente, colui che adduce la sua qualità di erede e colui che sia in possesso dei beni di cui il primo chiede la restituzione; l'erede che, previo accertamento di tale sua qualità, chieda il rilascio di beni ereditari posseduti dal convenuto non propone un'azione di mero accertamento, ma di condanna, tanto che, ove la domanda di restituzione sia respinta, il giudice esaurisce ogni suo compito con la pronuncia di rigetto e non è tenuto alla statuizione di accertamento della qualità ereditaria dell'attore.

Cass. civ., 28 novembre 2025 n. 31126

Con l'azione di petizione ereditaria l'erede può reclamare soltanto i beni nei quali è succeduto *mortis causa*, cosicché tale azione non può essere esperita per fare ricadere in successione somme di denaro di cui il *de cuius* abbia disposto prima della sua morte. Nella fattispecie, la ragione di credito riconosciuta in favore degli altri eredi è scaturita, in base all'accertamento compiuto dai giudici di merito, da operazioni poste in essere dal ricorrente in ragione della qualità di cointestatario dei conti, senza scaturire da un atto di disposizione posto in essere dal *de cuius*.

LA PROPRIETA' E I DIRITTI REALI

Cass. civ., 5 dicembre 2025 n. 31836

In tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'articolo 873 del codice civile, una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata; i regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio ai regolamenti locali, contenuto nella seconda parte dell'art. 873 del codice civile, è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore.

Cass. civ., 3 dicembre 2025 n. 31494

Poiché la sentenza che accerta l'intervenuta usucapione è una sentenza dichiarativa, il richiedente deve dimostrare in modo rigoroso i requisiti soggettivi (*animus possidendi*) e oggettivi (*decorso del tempo*), che, essendo condizioni dell'azione, devono sussistere pienamente e obiettivamente al momento della proposizione della domanda.

Cass. civ., 30 ottobre 2025 n. 28734

Affinché ricorra lo spoglio a mezzo dell'ufficiale giudiziario è necessario che il titolo in forza del quale si procede non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento dell'ufficiale giudiziario sia stato maliziosamente provocato da colui che ha richiesto l'esecuzione, vale a dire che l'istante conscio dell'arbitrarietà della sua richiesta, abbia in mala fede sollecitato l'intervento dell'ufficiale giudiziario. L'ipotesi dello spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario prescinde da ogni concorso consapevole dell'ufficiale giudiziario e richiede soltanto che l'intervento di quest'ultimo costituisca la conseguenza di un comportamento doloso di colui che richiede l'esecuzione.

Cass. civ., 17 ottobre 2025 n. 27787

Il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura, in particolare, come presenza di opere permanenti e visibili destinate al suo esercizio, e perché sussista tale visibilità è sufficiente che le opere siano individuabili - anche se solo saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia punto d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché, per la loro struttura e consistenza, esse rendano manifesta la situazione di asservimento di tale fondo, rilevando all'uopo le oggettive caratteristiche dell'opera e la sua realizzazione al preciso scopo di attuare la servitù e non già il modo in cui questa viene utilizzata.

Cass. civ., 17 ottobre 2025 n. 27784

Il comunista che si trovi nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso alla stregua dell'art. 1164 c.c.; a tal fine, però, egli, che già possiede animo proprio e a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, godendo del bene con modalità incompatibili con la possibilità di godimento altrui e tali da evidenziare un'inequivoca volontà di possedere *uti dominus* e non più *uti condominus*, risultando a tal fine insufficiente l'astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune e non essendo univocamente significativo che egli abbia utilizzato ed amministrato il bene comune, trattandosi di attività consentita al singolo partecipante, o abbia compiuto atti familiarmente tollerati dagli altri o che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, non possono dare luogo ad una estensione del potere di fatto sulla cosa nella sfera di altro compossessore, né essendo sufficiente che i comunisti si siano astenuti da analoghe attività, sussistendo la presunzione iuris tantum che abbia agito nella qualità e operato anche nell'interesse degli altri.

Cass. civ., 2 ottobre 2025 n. 26599

Nel giudizio di rivendica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata, risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Ne consegue che la prima e fondamentale indagine che il giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa, e ciò prescindendo da qualsiasi eccezione del convenuto, giacché, investendo essa uno degli elementi costitutivi della domanda, la relativa prova deve essere fornita dall'attore e l'eventuale insussistenza deve essere rilevata dal giudice anche d'ufficio.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 25 settembre 2025 n. 26144

La facoltà del proprietario di un immobile di aprire direttamente vedute sul fondo confinante, a norma dell'art. 905 c.c., integra un'estrinsecazione del diritto dominicale, la quale può subire limitazioni o affievolimenti nei rapporti con l'amministrazione, in relazione a esigenze pubblicistiche, ma mantiene natura e consistenza di diritto soggettivo nei rapporti fra privati. Il distacco previsto dall'art. 907 c.c. a carico del fondo su cui si esercita una veduta opera sia che le vedute siano state aperte *jure servitutis* sia che vengano esercitate *jure proprietatis*.

Cass. civ., 15 settembre 2025 n. 25227

Non è nulla la delibera adottata dall'assemblea condominiale che vieta l'uso carrabile ed il posteggio su tutta la parte dell'area antistante l'immobile comune, poiché non preclude l'uso diverso di tale porzione agli altri comproprietari. La possibilità dei comproprietari di usare un'area comune a parcheggio, tranne il caso che sia costituita in forma specifica ed autonoma come diritto di servitù, costituisce solo una facoltà di uso del bene connesso al diritto di comproprietà e rimane pertanto sottoposta alla disciplina dell'uso del bene comune adottata dalla maggioranza dei condomini.

COMUNIONE, CONDOMINIO E LOCAZIONI

Cass. civ., 18 dicembre 2025 n. 33104

Le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale, che può imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito, sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non inserito materialmente - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto.

Cass. civ., 15 dicembre 2025 n. 32674

Al contratto concluso con un professionista da un amministratore di condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la disciplina di tutela del consumatore, agendo l'amministratore stesso come mandatario con rappresentanza dei singoli condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale. Il condominio non rientra nel perimetro soggettivo dell'ambito applicativo della disciplina della responsabilità solidale del committente come delineato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 perché il condominio non esercita un'attività di impresa, né può essere considerato "datore di lavoro" dei dipendenti dell'appaltatore, poiché non prende in alcun modo parte al processo produttivo al quale afferisce l'appalto.

Cass. civ., 10 dicembre 2025 n. 32083

Il condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti e che all'amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea. Pertanto, ai fini della competenza, ciò che ancora a un Foro la parte complessa Condominio non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini e ove avvengono, tra l'altro, le forniture e l'erogazione di tutti servizi.

Cass. civ., 6 dicembre 2025 n. 31852

In tema di condominio negli edifici, per tutelare la proprietà di un bene appartenente a quelli indicati dall'art. 1117 c.c. non è necessario che il condominio dimostri con il rigore richiesto per la rivendicazione la comproprietà del medesimo, essendo sufficiente, per presumerne la natura condominiale, che esso abbia l'attitudine funzionale al servizio o al godimento collettivo, cioè che sia collegato, strumentalmente, materialmente o funzionalmente con le unità immobiliari di proprietà esclusiva dei singoli condomini, in rapporto con queste come da accessorio a principale, mentre spetta al condòmino che ne afferma la proprietà esclusiva darne la prova.

Cass. civ., 26 novembre 2025 n. 30961

In tema di condominio negli edifici, ove sia stata dichiarata la nullità di una deliberazione dell'assemblea, si deve escludere l'interesse della parte a impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della qualificazione del vizio in termini di annullabilità della delibera medesima, salvo che a quest'ultima sia ricollegabile una diversa statuizione contraria all'interesse della parte, quale, ad esempio, la non soggezione della relativa impugnazione al termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c.

Cass. civ., 21 ottobre 2025 n. 27998

Per poter affermare l'esistenza di un rapporto di supercondominialità di fatto tra due edifici, anche non condominiali, con conseguente applicabilità delle norme del capo I del titolo VII del libro terzo, in quanto compatibili, anziché delle norme in materia di comunione, è indispensabile l'esistenza di una proprietà che possa essere qualificata come comune ad essi in base all'art. 1117 c.c. sulla quale si trovino, cose, impianti, o servizi a favore di entrambi gli edifici, non essendo invece sufficiente la sola fruizione da parte di entrambi di cose, impianti, o servizi insistenti su proprietà esclusiva di uno solo degli edifici medesimi.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 16 ottobre 2025 n. 27700

Ove si tratti di azioni a tutela dei diritti esclusivi dei singoli condòmini, la legittimazione dell'amministratore può trovare fondamento soltanto nel mandato conferito all'amministratore medesimo da ciascuno dei partecipanti alla comunione, e non nel meccanismo deliberativo dell'assemblea condominiale, a eccezione dell'equivalente ipotesi di una unanime, positiva deliberazione di tutti i condòmini. L'assemblea, infatti può deliberare, con le prescritte maggioranze, solo sulle questioni che riguardano parti comuni dell'edificio o il Condominio nel suo complesso, oppure sulle liti attive e passive che, esorbitando dalle attribuzioni istituzionali dell'amministratore, riguardino pur sempre la tutela dei diritti dei condòmini su tali parti, ma non anche sulle questioni concernenti gli atti di acquisto delle singole proprietà immobiliari

Cass. civ., 14 ottobre 2025 n. 27446

Lo spazio sottostante il suolo di un edificio condominiale, in mancanza di un titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva a uno dei condòmini, va considerato di proprietà comune, per il combinato disposto degli artt. 840 e 1117 del codice civile, sicché, ove il singolo condòmino proceda, senza il consenso degli altri partecipanti, a scavi in profondità del sottosuolo, così attraendolo nell'orbita della sua disponibilità esclusiva, si configura uno spoglio denunciabile dall'amministratore con l'azione di reintegrazione.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25446

Il rendiconto condominiale, a norma dell'articolo 1130-bis del codice civile, deve specificare nel registro di contabilità le voci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario e alle relative manifestazioni finanziarie; nel riepilogo finanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione saranno riportati i dati inerenti alla situazione patrimoniale del condominio, con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati. Allorché il rendiconto non sia composto da registro, riepilogo e nota, parti inscindibili di esso, e i condòmini non risultino perciò informati sulla reale situazione patrimoniale del condominio quanto ad entrate, spese e fondi disponibili, può discendere - indipendentemente dal possibile esercizio del concorrente diritto spettante ai partecipanti di prendere visione ed estrarre copia dei documenti giustificativi di spesa - l'annullabilità della deliberazione assembleare di approvazione.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25315

L'accettazione da parte del nuovo amministratore della documentazione condominiale consegnatagli dal precedente, così come un pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore somma, non costituiscono prove idonee del debito nei confronti di quest'ultimo da parte dei condòmini per l'importo corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste contabili. Il credito dell'amministratore di condominio per le anticipazioni delle spese da lui sostenute non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose, analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società, deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo.

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Cass. civ., 31 dicembre 2025 n. 34946

Nell'assicurazione contro i danni l'estensione del rischio assicurato e le sue eventuali delimitazioni si devono desumere dai patti contrattuali, interpretati secondo le regole di cui agli artt. 1362-1371 c.c., regole alle quali è estranea la misura del premio pagato dall'assicurato". E' del tutto irrilevante la misura del premio versato dall'assicurato, che non può costituire criterio interpretativo né fondare un giudizio di nullità della clausola *claims made* per difetto di causa. Pertanto, non spetta al giudice stabilire quale sia il "corretto equilibrio" tra premio e rischio: l'aliquota del premio che costituisce il premio puro si basa sulle regole attuariali; l'aliquota del premio che costituisce il caricamento è rimessa alla libera contrattazione delle parti, insindacabile se il consenso dell'una e dell'altra si sia liberamente formato.

Cass. civ., 15 dicembre 2025 n. 32927

Mentre la procura *ad litem* è un negozio unilaterale con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il mandato sostanziale costituisce un negozio bilaterale (cosiddetto contratto di patrocinio) con il quale il legale viene incaricato, secondo lo schema negoziale che è proprio del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte; conseguentemente, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, non è indispensabile il rilascio di una procura *ad litem*, essendo questa richiesta solo per lo svolgimento dell'attività processuale, né rileva il versamento di un fondo spese o di un anticipo sul compenso, atteso che il mandato può essere anche gratuito e che, in ipotesi di mandato oneroso, il compenso ed il rimborso delle spese possono essere richiesti dal professionista durante lo svolgimento del rapporto o al termine dello stesso.

Cass. civ., 15 dicembre 2025 n. 32715

Qualora sia prestata una fideiussione a garanzia di un'apertura di credito in conto corrente ed il debitore principale, non avendo contestato tempestivamente gli estratti conto inviatigli dalla banca, sia decaduto, a norma dell'art. 1832 del codice civile, dal diritto di impugnarli, il fideiussore, chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta, non può sollevare contestazioni in ordine all'ammontare di questa, sostenendo che la definitività degli estratti conto non lo riguarderebbe per non avere il creditore inviato a lui tali documenti.

Cass. civ., 30 novembre 2025 n. 31247

Qualora venga acclarata la mancanza di una *causa acquirendi* in ragione della dichiarazione di nullità, dell'annullamento, della risoluzione o della rescissione di un contratto o del venire comunque meno del vincolo originariamente esistente, l'azione accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo.

Cass. civ., 12 novembre 2025 n. 29895

Il patto di quota lite - stipulato dopo la riformulazione dell'articolo 2233 comma 3 del codice civile operata dal Dl n. 223/2006 convertito in legge n. 248/2006 e prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13 della legge n. 247/2012 - che non violi il divieto di cessione dei crediti litigiosi di cui all'articolo 1261 del codice civile, è valido se - valutato sotto il profilo causale della liceità e dell'adeguatezza dell'assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dai contraenti, nonché sotto il profilo dell'equità alla stregua della regola integrativa di cui all'articolo 45 del codice deontologico forense, nel testo deliberato il 18 gennaio 2007 - la stima tra il compenso e risultato effettuata dalle parti all'epoca della conclusione dell'accordo non risulti sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, stante lo scopo di prevenire eventuali abusi a danno del cliente e di impedire la stipula di accordi iniqui a tutela di interessi generali.

Cass. civ., 7 novembre 2025 n. 29456

L'art. 1892 c.c. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la *uberrima bona fides*, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo «non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie», ovvero che «non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità», deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.

Cass. civ., 6 novembre 2025 n. 29435

Il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona cioè con la consegna (*traditio*) della cosa data a mutuo (*res*), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della "disponibilità giuridica" della *res* da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare, anche senza la sua consegna materiale, l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante.

Cass. civ., 30 ottobre 2025 n. 28719

Nel contratto di appalto, solo qualora le parti non abbiano determinato il compenso (ovvero allorché non abbiano dato seguito alla previsione contrattuale sulla determinazione del corrispettivo, volta a stabilire la misurazione delle opere in contraddittorio tra appaltatore e direttore dei lavori), l'entità dei lavori realizzati e la relativa quantificazione devono essere accertati dal giudice, a mezzo di indagine tecnica, ai sensi dell'art. 1657 c.c., non costituendo la specificazione del prezzo dell'appalto elemento essenziale dell'accordo tra le parti.

Cass. civ., 30 ottobre 2025 n. 28700

Il versamento, concordato tra le parti, della somma costituente l'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo indicato nel contratto preliminare non è compatibile con la previsione di una caparra confirmatoria. L'anticipato anticipato adempimento totale della prestazione principale dovuta esclude, di per sé, la configurabilità di detta caparra, non legittimando, dunque, nemmeno l'esercizio del recesso contemplato dall'art. 1385, comma 2, del codice civile.

Cass. civ., 24 ottobre 2025 n. 28249

L'obbligazione dell'appaltatore di consegna dell'opera, quale atto materiale di *traditio*, è accessoria rispetto all'obbligazione principale di esecuzione dell'opera e, quindi, presuppone fisiologicamente la sua ultimazione: l'obbligazione di eseguire l'opera è un'obbligazione di fare mentre l'obbligazione di consegna dell'opera eseguita è un'obbligazione di dare e segnatamente di tradere, cosicché la consegna è successiva all'accettazione dell'opera e postula la sua ultimazione, quale atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene ultimato in favore del committente. Ne discende che, stante l'applicabilità della disciplina generale dei contratti, in caso di omessa ultimazione dei lavori entro il termine previsto dalle parti, il committente, ai sensi dell'articolo 1453, primo comma, del codice civile, può chiederne il completamento ovvero rivendicare il risarcimento dei danni, indipendentemente dalla consegna.

Cass. civ., 16 ottobre 2025 n. 27571

In merito alla distinzione tra contratto di agenzia e procacciamento di affari, mentre l'agente si inserisce stabilmente nella rete del preponente con un ruolo di promozione costante, in forza di una non episodica collaborazione professionale autonoma, il procacciatore d'affari operando in modo libero e occasionale, mosso dalla propria iniziativa, svolge un'attività più limitata che si sostanzia nel raccogliere ordini dei clienti e nel trasmetterli all'imprenditore che l'ha incaricato di procurare tali commissioni.

Cass. civ., 9 ottobre 2025 n. 27077

Il c.d. mutuo solutorio, ossia il mutuo seguito dalla contestuale o comunque immediata destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi, si conclude con l'accredito delle somme sul conto corrente, in quanto ciò determina l'effettiva disponibilità giuridica delle stesse da parte del mutuatario, a prescindere dal successivo impiego delle somme, la cui destinazione è manifestazione di un differente interesse che sorregge un atto ulteriore, autonomo benché ovviamente dipendente dal primo, in quanto proprio dal primo reso possibile. Non si può qualificare il mutuo solutorio come *pactum de non petendo* in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro. Tale spostamento è ed è anzi presupposto dell'operazione: l'accredito in conto corrente delle somme erogate non solo è sufficiente ad integrare la *datio rei* giuridica propria del mutuo, ma anzi proprio la possibilità di un loro impiego è condizione per estinguere il debito già esistente.

Cass. civ., 8 ottobre 2025 n. 27036

Il contratto con il quale la parte mandataria si obbliga, dietro corresponsione di compenso ad affare concluso, a promuovere la stipulazione di una pluralità indefinita di contratti, senza vincolo di subordinazione o di para-subordinazione, in assenza delle attribuzioni gestorie e di rappresentanza attribuite dalla legge all'agente, ha natura atipica non assimilabile a quello di mediazione unilaterale e di agenzia.

Cass. civ., 4 ottobre 2025 n. 26741

Ove alla stipula di un contratto preliminare segua, ad opera delle stesse parti, la conclusione del contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al particolare negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta superato da questo, la cui disciplina, con riguardo alle modalità e condizioni, anche se diversa da quella pattuita con il preliminare, configura un nuovo accordo intervenuto tra le parti e si presume sia l'unica regolamentazione del rapporto da esse voluto; tale presunzione di conformità del nuovo accordo alla volontà delle parti può, nel silenzio del contratto definitivo, essere vinta soltanto dalla prova - che deve risultare da atto scritto ove il contratto abbia ad oggetto beni immobili - di un accordo posto in essere dalle stesse parti contemporaneamente alla stipula del definitivo dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni, contenuti nel preliminare, sopravvivono al contratto definitivo.

Cass. civ., 25 settembre 2025 n. 26193

Il rapporto del procacciatore d'affari si sostanzia «nella più limitata attività di chi, senza vincolo di stabilità e in via del tutto episodica, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all'imprenditore da cui ha ricevuto l'incarico di procurare tali commissioni»; la prestazione del procacciatore «è occasionale» e dunque «dipende esclusivamente dalla sua iniziativa», attiene «a singoli affari determinati», ha «durata limitata nel tempo» e si traduce nella «mera segnalazione di clienti» o nella «sporadica raccolta di ordini», senza assurgere ad una «attività promozionale stabile di conclusione di contratti».

Cass. civ., 22 settembre 2025 n. 25889

L'avvocato è obbligato, nello svolgimento dell'attività professionale, a prestare la diligenza media esigibile ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., comprendente l'obbligo (sancito dall'art. 13, comma 5, della L. n. 247 del 2012) d'informare il cliente del livello di complessità dell'incarico: dalla violazione di tale dovere deriva inadempimento contrattuale, che può dar luogo alla perdita del diritto al compenso - in applicazione del principio di cui all'art. 1460 c.c. - ove si dimostri che il cliente, se correttamente informato, avrebbe scelto di non conferire l'incarico; nel caso in cui l'inadempimento non sia stato determinante (pur sempre inserendosi nella sequenza causale che ha condotto al conferimento dell'incarico) di esso il giudice deve tener conto nella determinazione del compenso, in quanto elemento idoneo a incidere in negativo sulla qualità delle prestazioni rese.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25496

La notificazione al debitore ceduto, prevista dall'articolo 1264 del Cc, non si identifica con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, ma costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio dall'altro, che non è prescritto, ai fini della efficacia della cessione, che questa sia notificata al debitore prima che quest'ultimo sia citato in giudizio dal cessionario. La notificazione della cessione può essere fatta anche mediante comunicazione scritta

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25436

Il contratto di rimessaggio, che consiste nella predisposizione di un'area di sosta nel quale il bene mobile viene ricoverato e che si distingue dal contratto di ormeggio, è un contratto atipico, reale a effetti obbligatori, che partecipa delle caratteristiche del deposito, dal quale mutua la disciplina, ivi compresa la prescrizione che impone al depositario l'obbligo di custodire il bene e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato ex art. 1766 c.c., derivando altrimenti, a carico del depositario, l'obbligo del risarcimento, che si estende a tutte quelle cose che costituiscono la normale attrezzatura del bene.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25430

In tema di prova del pagamento, soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso, sicché tale principio non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali, che per la loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), così da ribaltare nuovamente l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore.

Cass. civ., 12 settembre 2025 n. 25121

Il contraente può designare gli eredi quali beneficiari dei vantaggi dell'assicurazione, indicare gli stessi nominativamente, stabilire in quali misure o proporzioni debba suddividersi tra loro l'indennizzo, o comunque derogare all'art. 1920 c.c., soggiungendo, altresì, che tale indagine sull'effettiva intenzione del contraente, ovvero sullo scopo che lo stesso voleva perseguire mediante la generica designazione degli eredi beneficiari, rimane tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito. Se il contraente di polizze vita ha designato genericamente gli eredi testamentari quali beneficiari e successivamente, con testamento pubblico, attribuisce a un coerede «tutti i propri risparmi comunque investiti», tale clausola può integrare la designazione per testamento del beneficiario ex art. 1920, comma 2, c.c., senza necessità di revocare l'indicazione originaria.

RESPONSABILITA' CIVILE, DANNI E RISARCIMENTI

Cass. civ., 7 dicembre 2025 n. 31919

Poiché il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato se l'illecito non si fosse verificato, è da escludere la legittimità del ricorso alla reintegrazione in forma specifica qualora, per le circostanze del caso concreto, le spese necessarie ad essa sarebbero superiori rispetto alla somma alla quale avrebbe diritto il danneggiato ex art. 2056 c.c., in quanto in tal caso il danneggiato riceverebbe dalla reintegrazione una ingiustificata locupletazione.

Cass. civ., 1 dicembre 2025 n. 31373

L'allegazione del rapporto di coniugio è sufficiente per il sostegno della originaria domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto coniugale, salva la valutazione dell'effettività e dell'intensità del legame affettivo tra i coniugi, questione rilevante solo sotto il profilo asseverativo (in particolare, ai fini del *quantum* del risarcimento). L'onere della prova dell'insussistenza di un concreto e persistente legame affettivo tra i coniugi (così come quella di un legame attenuato, a causa della separazione di fatto, o per altre ragioni) spetta al danneggiante ed il risarcimento non può essere del tutto escluso in ragione della separazione di fatto tra i coniugi.

Cass. civ., 26 novembre 2025 n. 31021

In tema di immissioni rumorose, se il regolamento condominiale vieta rumori che possano disturbare gli altri condomini, la violazione di tale regolamento non integra di per sé fonte di responsabilità risarcitoria. Affinché possa esservi un danno non patrimoniale, deve aversi la lesione di un diritto della personalità tale da eccedere una certa soglia di offensività rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza, in quanto pregiudizi connotati da futilità devono essere sopportati da ogni persona inserita nel complesso contesto sociale in virtù del dovere della tolleranza che la convivenza impone. Pertanto, non sussiste il diritto al risarcimento del danno per i rumori notturni prodotti dai vicini che siano del tutto compatibili con la vita condominiale.

Cass. civ., 12 novembre 2025 n. 29836

La condotta illecita extralavorativa è suscettibile di rilievo disciplinare dal momento che il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso; tali condotte, se connotate da carattere di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva.

Cass. civ., 4 novembre 2025 n. 29113

Il cessionario del credito avente ad oggetto il risarcimento di danni patrimoniali conseguenti a sinistro stradale è legittimato ad esercitare l'azione prevista dall'art. 149 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 nei confronti dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato dal soggetto danneggiato.

Cass. civ., 6 ottobre 2025 n. 26826

In tema di responsabilità sanitaria, il danno da perdita del feto imputabile ad omissioni e ritardi dei medici è morfologicamente assimilabile al danno da perdita del rapporto parentale, che rileva tanto nella sua dimensione di sofferenza interiore patita sul piano morale soggettivo, quanto nella sua attitudine a riflettersi sugli aspetti dinamico-relazionali della vita quotidiana dei genitori e degli altri eventuali soggetti aventi diritto al risarcimento del danno. In tema di responsabilità sanitaria, la perdita del frutto del concepimento prima della sua venuta in vita, imputabile a omissioni e ritardi dei medici, determina la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale, che si manifesta prevalentemente in termini di intensa sofferenza interiore tanto del padre, quanto (e soprattutto) della madre. In tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, il giudice di merito è tenuto ad applicare le tabelle milanesi, utilizzandone i singoli parametri alla luce dei principi in tema di morfologia del danno da perdita del frutto del concepimento, tenuto conto di tutte le circostanze di fatto portate al suo esame, procedendo altresì, tutte le volte in cui sia possibile, all'interrogatorio libero delle parti ex art. 117 del codice di rito.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 6 ottobre 2025 n. 26775

In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, l'accertamento in concreto di una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro, con la conseguenza che non è possibile attribuire l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti ove non sia possibile stabilire in concreto se l'altro abbia avuto la possibilità, almeno teorica, di evitare la collisione.

Cass. civ., 3 ottobre 2025 n. 26675

Per pretendere la maggiorazione e personalizzazione della misura standard del risarcimento non è sufficiente allegare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima: questo tipo di pregiudizio è conseguenza che si verifica in tutti i sinistri dai quali esiti un danno permanente alla persona, già compensato dalla semplice monetizzazione del grado di invalidità permanente. È necessario, invece, allegare e provare che i postumi hanno inciso sulla vita quotidiana della vittima in misura differente e maggiore rispetto a tutte le altre persone della stessa età e dello stesso sesso, che abbiano sofferto postumi di identica misura.

DIRITTO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Cass. civ., 11 dicembre 2025 n. 32285

L'art. 3 della Legge n. 300 del 1970 - secondo cui i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati - non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo e che è conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro sono tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche dei dipendenti medesimi, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: detto controllo può legittimamente avvenire anche occultamente, non ostandovi né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto di cui all'art. 4 della stessa legge n. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente.

Cass. civ., 1 dicembre 2025 n. 31667

Una situazione di stress può rappresentare fonte di risarcimento del danno subito dal lavoratore, ove emerga la colpa del datore di lavoro nella contribuzione causale alla creazione di un ambiente logorante e determinativo di ansia, quello che conta è che il fatto commesso, anche isolatamente, sia un fatto illecito ex articolo 2087 del codice civile da cui sia derivata la violazione di interessi protetti del lavoratore al più elevato livello dell'ordinamento, ovvero la sua integrità psicofisica, la dignità, l'identità personale, la partecipazione alla vita sociale e politica; la reiterazione, l'intensità del dolo, o altre qualificazioni della condotta sono elementi che possono incidere eventualmente sul quantum del risarcimento ma nessuna offesa ad interessi protetti al massimo livello costituzionale come quelli in discorso può restare senza la minima reazione e protezione rappresentata dal risarcimento del danno, a prescindere dal dolo o dalla colpa datoriale, come è proprio della responsabilità contrattuale in cui è invece il datore che deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.

Cass. civ., 24 novembre 2025 n. 30821

In tema di controlli a distanza dell'attività dei lavoratori, rientra nei poteri del datore di lavoro avvalersi di agenzie investigative, ove l'attività di indagine sia esercitata in luoghi pubblici e non sia diretta a verificare le modalità di adempimento dell'obbligazione lavorativa bensì ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore, suscettibili di rilievo penale o, comunque, idonei a raggirare il datore di lavoro e a ledere il patrimonio aziendale ovvero l'immagine e la reputazione dell'azienda all'esterno.

Cass. civ., 23 novembre 2025 n. 30781

Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale.

Cass. civ., 11 novembre 2025 n. 29741

Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello dell'accertamento della verità, sicché, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative "piste probatorie" emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.

Cass. civ., 11 novembre 2025 n. 29738

Nell'attuale sistema normativo delle attività sindacali, non sussiste un obbligo del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali e rientra nell'autonomia negoziale, da riconoscere alla parte datoriale, la possibilità di sottoscrivere nuovi contratti con sindacati anche diversi da quelli che hanno trattato e sottoscritto il precedente, così come non vige il principio della necessaria parità di trattamento tra le varie sigle sindacali, per cui il datore di lavoro non ha l'obbligo assoluto di aprire le trattative per la stipula di contratti collettivi con tutte le organizzazioni. Può tuttavia configurarsi l'ipotesi di condotta antisindacale, prevista dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori, quando risulti un uso distorto da parte del datore medesimo della sua libertà negoziale, produttivo di un'apprezzabile lesione della libertà sindacale dall'organizzazione esclusa.

Cass. civ., 11 novembre 2025 n. 29737

La possibilità di disdetta del contratto collettivo di lavoro spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali che di norma provvedono anche a disciplinare le conseguenze della disdetta; al singolo datore di lavoro, pertanto, non è consentito recedere unilateralmente dal contratto collettivo, con la conseguenza che non è mai legittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto applicato avente un termine di scadenza, diverso è il caso di contratti collettivi che non abbiano un termine di efficacia. Quindi nessun principio o norma dell'ordinamento induce a ritenere consentita l'applicazione di un nuovo CCNL prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare. Questo principio non può essere contraddetto neanche nell'ipotesi in cui il contratto collettivo, ancora vigente, venga sostituito da altro contratto collettivo, a meno che non vi sia il consenso delle parti collettive che originariamente lo hanno stipulato.

Cass. civ., 10 novembre 2025 n. 29697

In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato che la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di *metus*.

Cass. civ., 4 novembre 2025 n. 29139

In materia di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione, espressione del generale precetto di correttezza e buona fede, si configura quale elemento costitutivo del diritto di recesso del datore di lavoro e va inteso in senso relativo, potendo, nei casi concreti, esser compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo, in ragione della complessità di accertamento della condotta del dipendente oppure per l'esistenza di una articolata organizzazione aziendale.

Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28368

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento.

Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28367

L'attività compiuta dal lavoratore in ambito extra-lavorativo, anche se non in costanza di malattia, può configurare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede tale da giustificare il licenziamento laddove - con apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità - non sia compatibile con le sue condizioni fisiche che (abbiano) ridotto la sua capacità lavorativa con rischio di aggravamento delle condizioni stesse.

Cass. civ., 17 ottobre 2025 n. 27719

L'individuazione della sfera di efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto è rimessa all'autonomia negoziale delle parti, esercitata attraverso l'iscrizione ad un sindacato o ad un'associazione imprenditoriale oppure sulla scorta di un comportamento concludente, a prescindere dal criterio dell'attività svolta. Il datore di lavoro che svolga attività economiche diverse e sia iscritto alle associazioni datoriali stipulanti i rispettivi contratti collettivi è tenuto ad applicare nella propria azienda il contratto collettivo coerente con ciascun settore di attività.

Cass. civ., 2 ottobre 2025 n. 26609

Ai fini della "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente.

Cass. civ., 28 settembre 2025 n. 26300

In tema di lavoro svolto dai detenuti in regime carcerario, si è pertanto affermato la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore inizia a decorrere non già dalla cessazione dello stato detentivo, bensì dalla fine del rapporto di lavoro, il quale va considerato un unico rapporto, non essendo configurabili interruzioni intermedie, volontariamente concordate, nei periodi in cui la persona privata della libertà è in attesa della "chiamata al lavoro", rispetto alla quale il detenuto non ha alcun potere di controllo o di scelta e versa in una condizione di soggezione e di *metus*.

Cass. civ., 24 settembre 2025 n. 26021

Il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di adottare le misure protettive, comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore, sia quando, pur avendo adottate le necessarie misure, non accerti e vigili affinché queste siano di fatto rispettate da parte del dipendente.

Cass. civ., 18 settembre 2025 n. 25643

L'indennità di mobilità, secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.L. n. 148 del 1993, convertito in L. n. 236 del 1993, non può cumularsi con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché a carico degli ordinamenti sostitutivi, esonerativi ed esclusivi dell'assicurazione medesima. Spetta al legislatore stabilire limiti e incompatibilità tra diverse prestazioni previdenziali; tale discrezionalità risponde all'esigenza di bilanciare il principio di solidarietà con quello di equilibrio della finanza pubblica.

Cass. civ., 14 settembre 2025 n. 25174

Quando il lavoratore alleggi un demansionamento riconducibile ad inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., incombe su quest'ultimo l'onere di provare l'esatto adempimento del proprio obbligo: o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Cass. civ., 9 settembre 2025 n. 24914

Ove il contratto collettivo preveda, per l'ipotesi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, un sistema di procedure idonee a consentire l'assunzione degli stessi, con passaggio diretto e immediato, alle dipendenze dell'impresa subentrante, a seguito della cessazione del rapporto instaurato con l'originario datore di lavoro e mediante la costituzione *ex novo* di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, detta tutela non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento.

FALLIMENTO E ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI

Cass. civ., 18 dicembre 2025 n. 33134

Il pagamento di debiti del fallito è assoggettabile a revocatoria fallimentare anche nel caso in cui sia stato effettuato da un terzo, a condizione che quest'ultimo abbia pagato il debito con danaro dell'imprenditore poi fallito, ovvero, in alternativa, abbia pagato con danaro proprio ma esercitando, dopo aver pagato e prima dell'apertura del concorso, l'azione di rivalsa; a tale schema è riconducibile anche la delegazione di pagamento, nell'ambito della quale, infatti, il terzo provvede all'estinzione di un debito del delegante in adempimento di un ordine dallo stesso impartitogli o di un'autorizzazione conferitagli, non solo nel caso in cui la relativa provvista sia stata messa a disposizione dal debitore ma anche quando l'importo pagato sia stato anticipato dal delegato ove quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento.

Cass. civ., 27 novembre 2025 n. 31086

Il procedimento di reclamo segue, in particolare, le regole del rito camerale, le quali disciplinano l'originario procedimento per la dichiarazione di fallimento, di cui esso rappresenta una fase ulteriore e non consente l'applicazione analogica della disciplina del giudizio di appello che consentirebbe astrattamente, attraverso il rinvio dell'art. 359 c.p.c., l'applicazione dell'art. 181 c.p.c. in caso di inattività delle parti in grado di appello.

Cass. civ., 27 novembre 2025 n. 31076

Ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza non rileva l'asserito stato di liquidazione "di fatto", poiché, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., gli effetti della deliberazione assembleare che decida lo scioglimento della società e la sua liquidazione si producono dal momento della sua iscrizione, avente natura costitutiva, nel registro delle imprese, con la conseguenza che solo da quel momento la valutazione del giudice, ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza, dev'essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, sul presupposto che, non proponendosi più l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori, previa realizzazione delle attività, e alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci, non è più richiesto che essa disponga di credito e di risorse e, quindi, di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

Cass. civ., 6 novembre 2025 n. 29432

L'azione di inefficacia ex art. 44 della LFall. - non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo invece natura personale per perseguire solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore - non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, del D.lgs. n. 28 del 2010.

Cass. civ., 29 ottobre 2025 n. 28622

In tema di ammissione al passivo fallimentare, la misura legale alla quale rinvia l'art. 2749 c.c., comma 2, ai fini dell'individuazione dei limiti della collocazione privilegiata del credito per interessi deve intendersi riferita, al pari di quella prevista dagli artt. 2788 e 2855 c.c. per i crediti pignorati ed ipotecari non già al saggio d'interesse stabilito dalla legge che disciplina il singolo credito, ma a quello previsto in via generale dall'art. 1284 c.c.; quest'ultimo è infatti destinato a trovare applicazione nella situazione di concorso con altri creditori derivante dall'apertura di una procedura concorsuale, avuto riguardo alla natura speciale della legge fallimentare, che disciplina in via generale gli effetti derivanti dall'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza, ed alla conseguente prevalenza del richiamo in essa contenuto alla disciplina dettata dal codice civile sul riferimento ad altri tassi eventualmente previsti da leggi speciali.

Cass. civ., 29 ottobre 2025 n. 28600

Nel procedimento fallimentare l'ammissione di un credito, sancita dalla definitività dello stato passivo, una volta che questo sia stato reso esecutivo con il decreto emesso dal giudice delegato ai sensi dell'art. 97 LFall., acquisisce all'interno della procedura concorsuale un grado di stabilità assimilabile al giudicato, con efficacia preclusiva di ogni questione che riguardi il credito, comprese le eventuali cause di prelazione che lo assistono.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 11 ottobre 2025 n. 27214

Nel caso in cui sia proposta un'azione revocatoria fallimentare ex articolo 67, comma 2, della L.F., lo stato di insolvenza del debitore nel cd. periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento è oggetto di una presunzione *iuris et de iure* derivante dalla stessa apertura della procedura concorsuale, con la conseguenza che, da un lato, la procedura attrice non è tenuta a fornire alcuna dimostrazione positiva del ricorrere di detto stato al momento dell'esecuzione dell'atto revocando, mentre il convenuto, dall'altro, non è ammesso a provare che il debitore versava in una mera situazione di temporanea difficoltà ad adempiere, né siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito.

Cass. civ., 11 ottobre 2025 n. 27208

La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio.

PROCEDURE ESECUTIVE

Cass. civ., 11 dicembre 2025 n. 32376

Nel procedimento di pignoramento presso terzi, l'opposizione agli atti esecutivi (*ex art. 617 c.p.c.*) proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione è ammissibile non solo nelle ipotesi limitate previste dall'art. 548, ultimo comma, c.p.c. (mancanza di tempestiva conoscenza), ma anche per far valere vizi propri dell'atto, (come quelli relativi alla corretta operatività del meccanismo della "*ficta confessio*"). Invero, il terzo pignorato, anche se non ha reso la dichiarazione, conserva un legittimo interesse ad agire (ai sensi dell'art. 100 c.p.c.) per far valere i vizi propri dell'ordinanza di assegnazione, in quanto il suo interesse è volto a determinare il giusto soggetto a cui il debito deve essere corrisposto, ottenendo l'effetto liberatorio dal vincolo pignoratizio. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, che abbia dichiarato la carenza di interesse ad agire del terzo pignorato basandosi solo su questioni subordinate (come l'esorbitanza del "*quantum debeatur*") incorre nel vizio di omessa pronuncia se non valuta anche la domanda principale di detto terzo pignorato relativa all'illegittimità dell'ordinanza derivante da vizi propri dell'atto (come la errata applicazione del meccanismo di "*ficta confessio*").

Cass. civ., 2 dicembre 2025 n. 31447

Nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che - dopo la sua emanazione - ha disposto l'esecutorietà, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di anche una sola di tali indicazioni (non surrogabili dalla eventuale loro conoscenza che, del provvedimento, l'intimato abbia acquisito *aliunde*), l'atto è viziato *ex art. 480 c.p.c.*, producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ., 3 novembre 2025 n. 29063

In tema di opposizione agli atti esecutivi, l'opponente, se deduce la nullità o l'inesistenza della notifica (del titolo, del precetto o del pignoramento), ha comunque l'onere di indicare e provare il momento - diverso dalla data di notifica ritenuta viziata - in cui ha avuto la conoscenza legale o di fatto dell'atto esecutivo che assume viziato. La mancata dimostrazione di tale momento impedisce di verificare il rispetto del termine di decadenza per la proposizione dell'opposizione, con conseguente inammissibilità della stessa.

Cass. civ., 3 novembre 2025 n. 29059

In ipotesi di dichiarazione positiva *ex art. 547 c.p.c.*, il terzo pignorato, se si avvede di essere incorso in errore, ha l'onere di attivarsi immediatamente, rettificando o revocando la dichiarazione positiva, resa per errore incolpevole, sino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione. E, nel caso in cui il giudice non tenga in conto, perché non la ritenga giustificata, o ammissibile, o tempestiva, la dichiarazione correttiva o revocatoria e proceda ugualmente all'assegnazione, è legittimato, e al contempo onerato, della proposizione della opposizione agli atti esecutivi.

Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28513

L'iscrizione a ruolo del processo esecutivo (immobiliare e presso terzi) va effettuata nel termine perentorio previsto dagli articoli 543 e 557 del cpc, mediante il deposito di copie, attestate conformi agli originali dall'avvocato del creditore, degli atti indicati in tali norme; il tardivo deposito delle copie attestate conformi determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo, onde non è suscettibile di sanatoria l'eventuale deposito di copie non attestate conformi, oltre il suddetto termine perentorio, neppure mediante il deposito tardivo delle attestazioni di conformità mancanti.

Cass. civ., 14 ottobre 2025 n. 27406

L'estinzione del processo esecutivo per rinuncia e la cessazione della materia del contendere, relativamente al processo, non sono statuizioni equipollenti, differenziandosi sia per la forma, che per i rispettivi rimedi. Infatti, l'estinzione per rinuncia, in forza di quanto stabilito dagli artt. 629 e 630 c.p.c., è dichiarata con ordinanza reclamabile, mentre la cessazione della materia del contendere, non espressamente prevista dal codice di rito, ove non dia luogo a una rinuncia avente i requisiti previsti dal citato art. 629, si configura come ordinanza di chiusura del processo esecutivo, eventualmente opponibile ai sensi dell'art. 617 del codice di rito.

PROCESSUALE CIVILE

Cass. civ., 22 dicembre 2025 n. 33491

In tema di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice, cui compete determinare il valore della controversia alla stregua di quanto sancito dal codice di procedura civile, quantifica il compenso spettante al difensore della parte vincitrice in base ai decreti ministeriali, vigenti “*ratione temporis*”, recanti la determinazione dei relativi parametri. Pertanto, in presenza di una nota spese depositata da quel difensore ma da lui redatta previa individuazione di un valore della lite erroneo e riconducibile ad uno scaglione inferiore a quello corretto, il giudice deve riconoscere al difensore medesimo il compenso spettantegli applicando lo scaglione relativo al valore della lite correttamente individuato, anche ove tale compenso risulti maggiore di quello da lui erroneamente richiesto.

Cass. civ., 18 dicembre 2025 n. 33116

L'art. 139 c.p.c. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda la scelta del comune nel quale deve essere effettuata detta notificazione, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del comune individuato secondo il suddetto criterio, è consentita la notificazione nell'ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l'industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d'abitazione, perciò senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.

Cass. civ., 17 dicembre 2025 n. 32939

Nel rito del lavoro, mentre l'appellante che impugna in toto la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, “la parte appellante, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova.

Cass. civ., 10 dicembre 2025 n. 32083

Il Condominio è ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei singoli partecipanti ed all'amministratore è attribuita solo limitata facoltà di agire e resistere in giudizio nell'ambito dei poteri conferitigli dalla legge e dall'assemblea. Ai fini della competenza, pertanto, ciò che ancora ad un Foro la parte complessa “Condominio” non può che essere il luogo ove si concentrano gli interessi di tutti i partecipanti indistintamente e non quello ove ha residenza o domicilio il suo rappresentante dotato di alcune facoltà specifiche; tale luogo non può che identificarsi con quello ove lo stabile si trova poiché ivi è ravvisabile in concreto il centro degli interessi di tutti i singoli condomini ed ove avvengono, tra l'altro, le forniture e l'erogazione di tutti servizi.

Cass. civ., 7 dicembre 2025 n. 31910

La notificazione della sentenza, finalizzata a far decorrere il termine breve per l'impugnazione (ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.), costituisce un atto processuale che attiva un onere decadenziale per il destinatario. Affinché tale effetto acceleratorio si produca, la notifica deve essere inequivocabilmente diretta al procuratore costituito e deve essere univocamente rivolta a tale fine e percepibile come tale dal destinatario. Ne consegue che la trasmissione della sentenza a mezzo PEC, se allegata ad una dichiarazione finalizzata a conseguire un bonario adempimento ovvero a costituire in mora il debitore, non è idonea a far decorrere il termine breve, in quanto priva di riferimenti univoci alla detta specifica finalità acceleratoria.

Cass. civ., 4 dicembre 2025 n. 31775

Nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili “aliunde” ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 3 dicembre 2025 n. 31493

In tema di deposito telematico di un atto processuale che abbia avuto come esito un messaggio di errore fatale nella cosiddetta "quarta PEC", la valutazione della imputabilità della decadenza processuale determinatasi non può fondarsi esclusivamente sulla circostanza costituita dallo stesso messaggio di errore fatale, atteso che quest'ultimo non necessariamente è dovuto a colpa del mittente, ma esprime soltanto l'impossibilità del sistema di caricare l'atto nel fascicolo telematico, e la valutazione circa la tempestività della successiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini, ammissibile se presentata entro un lasso di tempo contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo, deve avvenire tenendo altresì conto della necessità di svolgere accertamenti e verifiche presso la cancelleria.

Cass. civ., 1 dicembre 2025 n. 31280

Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive.

Cass. civ., 25 novembre 2025 n. 30931

Essendo l'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall'art. 342, primo comma, c.p.c. - prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.

Cass. civ., 24 novembre 2025 n. 30832

In tema di spese processuali, la scelta di compensarle in presenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” può estendersi alla considerazione della “peculiarità” che contraddistingue una determinata fattispecie, restando tuttavia una tale statuizione censurabile, per difetto di coerenza e razionalità, in relazione alla motivazione che la sorregge.

Cass. civ., 20 novembre 2025 n. 30624

In tema di regolamentazione delle spese processuali relative al grado di appello per la parte intimata ai soli fini della *litis denuntiatio*, sono scindibili le cause in cui l'impugnazione verte unicamente sul capo delle spese del grado precedente tra solo alcuni dei litisconsorti necessari originari, sicché la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha il valore di mera *litis denuntiatio* ed i suoi destinatari non divengono parte nella fase di impugnazione per il solo fatto di aver ricevuto l'atto. Di conseguenza, la loro costituzione nel grado di impugnazione deve considerarsi inutile e, quindi, mancando una domanda formulata contro di loro, non possono essere considerati né “soccumbenti” né “vittoriosi” rispetto alla controversia principale definita in appello.

Cass. civ., 16 novembre 2025 n. 30220

In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 15 novembre 2025 n. 30160

Nell'ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione.

Cass. civ., 14 novembre 2025 n. 30090

Perché si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicché tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale.

Cass. civ., 12 novembre 2025 n. 29910

In tema di appello, se le censure dell'appellante sono dirette a far valere una questione di rito, il requisito della specificità previsto ex art. 342 c.p.c., nella formulazione testuale operante *ratione temporis*, si attenua allorché, dal contesto dell'atto, si evinca in modo chiaro ed inequivocabile la volontà della parte di impugnare "in toto" la decisione per ragioni di rito.

Cass. civ., 10 novembre 2025 n. 29641

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.

Cass. civ., 6 novembre 2025 n. 29417

Le controversie in materia di liquidazione dei compensi degli avvocati soggette al rito di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2011 sono non solo decise ma anche trattate dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento di incombenze istruttorie; quindi, ove la decisione sia deliberata da collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c. con conseguente nullità della sentenza o dell'ordinanza.

Cass. civ., 4 novembre 2025 n. 29119

L'accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione.

Cass. civ., 31 ottobre 2025 n. 28866

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno; ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettiva soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. civ., 29 ottobre 2025 n. 28672

Qualora il danneggiato abbia provato l'an e si trovi in difficoltà, non necessariamente estrema, ma anche soltanto particolare, a provare il *quantum* non è, invero, consentita al giudice del merito una decisione di *non liquet*, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria. Quanto alla possibilità di liquidare il danno equitativamente, va ribadito che l'esercizio del potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno presuppone: a) la certa esistenza del danno (il potere di liquidazione equitativa non potendo supplire alla mancata prova dell'esistenza stessa del danno); b) l'impossibilità o rilevante difficoltà di quantificarlo, che deve essere "oggettiva", cioè positivamente riscontrata e non meramente supposta, e "incolpevole", cioè non dipendente dall'inerzia della parte gravata dall'onere della prova.

Cass. civ., 29 ottobre 2025 n. 28599

Qualora nel corso del giudizio la domanda originariamente proposta di ripetizione di indebito sia sostituita dalla parte con quella di rideterminazione del saldo del conto corrente, previa espunzione degli importi illegittimamente addebitati, tale modificazione può essere operata anche in grado di appello senza porsi in contrasto con l'art. 345 cpc, non comportando l'introduzione di una domanda nuova, ma solo una riduzione del *petitum*, in quanto si deve ritenere che la domanda di accertamento del saldo effettivo del conto è già inclusa in quella di ripetizione degli importi indebitamente trattenuti dalla Banca.

Cass. civ., 29 ottobre 2025 n. 28596

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, nel testo in vigore "*ratione temporis*", i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Cass. civ., 27 ottobre 2025 n. 28400

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - al quale si devono applicare le norme del rito ordinario, ai sensi dell'articolo 645, secondo comma, e, dunque, anche l'articolo 183, quinto comma, del cpc - è ammissibile la domanda di arricchimento senza causa avanzata con la comparsa di costituzione e risposta dall'opposto (che riveste la posizione sostanziale di attore) soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine, tale che possa giustificare l'esame di una situazione di arricchimento senza causa. In ogni altro caso, all'opposto non è consentito di proporre, neppure in via subordinata, nella comparsa di risposta o successivamente, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, la cui inammissibilità è rilevabile d'ufficio dal giudice.

Cass. civ., 24 ottobre 2025 n. 28333

In tema di legittimazione all'impugnazione, il soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, che proponga impugnazione avverso la decisione adottata al suo esito nell'asserita qualità di successore, a titolo universale o particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado o fase di giudizio, deve, in primo luogo, allegare la propria *legitimatio ad causam* per essere subentrato nella medesima posizione del proprio *dante causa*, deducendo le circostanze che costituiscono il presupposto di legittimazione alla sua successione nel processo, e, in secondo luogo, fornire la prova di tali circostanze, dovendo, in difetto, essere dichiarata, anche d'ufficio, l'inammissibilità dell'impugnazione.

Cass. civ., 22 ottobre 2025 n. 28076

In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificare soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, del codice di rito.

Cass. civ., 20 ottobre 2025 n. 27897

Il principio dell'obbligatorietà della lingua italiana, previsto dall'art. 122 c.p.c., si riferisce agli atti processuali in senso proprio (tra i quali, i provvedimenti del giudice e gli atti dei suoi ausiliari, gli atti introduttivi del giudizio, le comparse e le istanze difensive, i verbali di causa) e non anche ai documenti esibiti dalle parti; ne consegue che, qualora siffatti documenti siano redatti in lingua straniera, il giudice, ai sensi dell'art. 123 c.p.c., ha la facoltà, e non l'obbligo, di procedere alla nomina di un traduttore, della quale può farsi a meno allorché le medesime parti siano concordi sul significato delle espressioni contenute nel documento prodotto ovvero esso sia accompagnato da una traduzione che, allegata dalla parte e ritenuta idonea dal giudice, non sia stata oggetto di specifiche contestazioni della parte avversa.

Cass. civ., 17 ottobre 2025 n. 27771

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da "*error in procedendo*", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Cass. civ., 16 ottobre 2025 n. 27697

La rinuncia all'azione, diversamente da quella agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte, estingue l'azione medesima, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto, nel merito, della domanda, comporta che le spese del processo devono essere poste a carico del rinunciante, applicandosi la regola dell'art. 306, comma quarto, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione.

Cass. civ., 14 ottobre 2025 n. 27465

In caso di invio della notificazione con modalità telematiche ai sensi dell'articolo 3 *bis* della Legge n. 53 del 1994 da una casella PEC ad una casella di posta elettronica ordinaria del destinatario, la notifica, in presenza di ricevuta di accettazione, è nulla e non inesistente, non potendosi presumere - salvo prova contraria - la totale assenza di un inoltro telematico di dati presso il destinatario, di cui restano solo incerti gli esiti e dovendosi quindi ritenere sussistente una fase di consegna, seppure non vi sia prova del perfezionamento della notificazione e dunque l'atto non sia in sé idoneo a raggiungere gli effetti sui propri.

Cass. civ., 13 ottobre 2025 n. 27367

In caso di decreto che ingiunga il pagamento di una somma di denaro ad una società in nome collettivo ed ai suoi soci illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, ma diretta ed incondizionata, non opera il beneficio della preventiva escussione a favore dei soci intimati in base al monitorio divenuto definitivo nei loro confronti, essendo la fonte dell'obbligazione dei soci non il rapporto sociale, ma il titolo giudiziale definitivo come concretamente formatosi. Ne consegue che, per effetto della mancata opposizione, la posizione debitoria dei soci rimane indipendente da quella della società ed insensibile pure ad un eventuale accoglimento dell'opposizione di quest'ultima.

Cass. civ., 13 ottobre 2025 n. 27272

La mediazione obbligatoria *ex art. 5* del D.Lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo. Ne consegue la sufficienza del tentativo di mediazione obbligatorio esperito prima della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di prime cure, non essendo previsto l'onere di ripetere l'adempimento in relazione alle domande riconvenzionali.

Cass. civ., 11 ottobre 2025 n. 27223

La motivazione è solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da *error in procedendo*, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

Cass. civ., 10 ottobre 2025 n. 27144

La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; tale carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è poi rilevabile d'ufficio dal giudice, se risultante dagli atti di causa.

Cass. civ., 7 ottobre 2025 n. 26699

Qualora la procura per la proposizione del ricorso per cassazione da parte di una società venga rilasciata da un soggetto nella qualità di procuratore speciale in virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, all'impossibilità del controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica, consegue l'inammissibilità del ricorso.

Cass. civ., 30 settembre 2025 n. 26459

La deduzione di una causa di nullità del contratto (o di una sua clausola), di cui il giudice debba fare applicazione per decidere la controversia, ove la nullità predetta sia rilevabile *ex officio*, può avvenire anche quando le preclusioni processuali della fase di merito sono già maturate, alla condizione, tuttavia, che il motivo di nullità emerga *per tabulas* dagli atti già acquisiti al processo e non necessiti, quindi, di alcuna verifica istruttoria nel contraddittorio delle parti; e ciò in quanto il rilievo officioso della nullità del contratto può essere legittimamente effettuato dal giudice solo se sul punto si sia stimolato il contraddittorio delle parti, finalizzato al compimento non solo dell'attività assertiva, ma anche della corrispondente attività probatoria.

Cass. civ., 30 settembre 2025 n. 26431

Nelle ipotesi di difesa personale, ai sensi dell'art. 86 c.p.c., il tentativo di negoziazione assistita rimane condizione di procedibilità, poiché l'esenzione prevista dall'art. 3, comma 7, del D.L. n. 132 del 2014, ovvero la possibilità di stare in giudizio personalmente, riguarda esclusivamente le controversie disciplinate dagli artt. 82, comma 1, c.p.c. e 14 del D.lgs. n. 150 del 2011.

Cass. civ., 27 settembre 2025 n. 26286

Il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, di cui all'art 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 del codice di rito.

Cass. civ., 25 settembre 2025 n. 26143

Il procedimento per la correzione degli errori materiali di cui all'articolo 287 cod. proc. civ. è esperibile per ovviare a un difetto di corrispondenza fra l'ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo stesso del provvedimento mediante il semplice confronto della parte del documento che ne è inficiata con le considerazioni contenute in motivazione, senza che possa incidere sul contenuto concettuale e sostanziale della decisione.

Cass. civ., 23 settembre 2025 n. 25982

In tema di corretta determinazione del luogo di residenza o dimora abituale del destinatario, ai fini di verificare la validità della notifica di un atto, costituisce idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafiche (aventi valore meramente presuntivo) l'indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all'origine della controversia dedotta in giudizio, e il relativo apprezzamento costituisce valutazione demandata al giudice di merito e sottratta al controllo di legittimità ove adeguatamente motivata.

Cass. civ., 22 settembre 2025 n. 25739

In tema di spese processuali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, sicché è da escludersi che sia sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla "peculiarità della materia del contendere".

Cass. civ., 19 settembre 2025 n. 25714

La cancellazione delle frasi ingiuriose o offensive, oltre che essere disposta d'ufficio, può conseguire all'istanza di parte, la quale non costituisce una domanda giudiziale, valendo quale semplice sollecitazione all'esercizio di un potere officioso del giudice, strumentale all'obbligo delle parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25449

La notificazione della sentenza ad uno soltanto dei difensori nominati dalla parte è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare di cui all'articolo 325 del Cpc in quanto ciascuno dei difensori, quali procuratori costituiti, devono considerarsi legittimati a ricevere la notificazione la quale, una volta perfezionata è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione.

Cass. civ., 16 settembre 2025 n. 25280

La morte del difensore è una delle cause di interruzione immediata e automatica del processo, valevole dal giorno della sua verifica, con conseguente nullità di tutti gli atti e di tutte le attività processuali successivi al verificarsi di tale evento interruttivo, indipendentemente dalla conoscenza che ne abbiano avuto le altre parti ed il giudice.

Cass. civ., 5 settembre 2025 n. 24613

Anche dopo l'introduzione del domicilio digitale, il difensore mantiene il diritto di indicare elezione di domicilio fisico, ai fini delle notificazioni. La domiciliazione digitale ai fini PEC deve ritenersi prevalente su altre forme di domiciliazione, le quali restano tuttavia consentite (art. 1 della legge n. 53 del 1994) per le notifiche ad istanza di parte. Ne deriva che, in presenza di domicilio fisico, il notificante può dunque legittimamente notificare a quest'ultimo con tempestiva ripresa del processo notificatorio in caso di irreperibilità; ed essendo consentita la notifica al domicilio fisico, resta ferma la distinzione giurisprudenziale di imputabilità al notificante a seconda che il difensore operi *intra* o *extra districtum*.

Cass. civ., 2 settembre 2025 n. 24418

La deroga che, per ragioni di economia processuale, l'articolo 345, comma 2, cod. proc. civ. prevede al divieto generale di nuove domande in appello limitatamente agli interessi, frutti, accessori e danni, rispettivamente maturati e sofferti dopo la sentenza impugnata, attiene agli accessori di una domanda già proposta in primo grado e non riguarda pertanto il caso in cui detta domanda sia stata avanzata per la prima volta in appello

DIRITTO E PROCEDURA PENALE

Cass. pen., 18 dicembre 2025 n. 40764

Nel caso in cui venga richiesta la continuazione tra diversi reati di bancarotta, ciò che conta, ai fini della verifica imposta al giudice sull'unicità del medesimo disegno criminoso, non è l'epoca di emissione delle sentenze dichiarative dei diversi fallimenti, ma si deve tenere conto dell'epoca di commissione delle singole condotte delittuose (distrattive, appropriative, dissipative, ecc.) eventualmente unificabili sotto il vincolo della continuazione.

Cass. pen., 5 dicembre 2025 n. 39449

La corresponsione di denaro a un sodalizio criminale da parte di un imprenditore può avvenire a titolo vario, e sulla base di rapporti di forza molto diversi con la consorteria, e può assumere rilievo ai fini della ravvisabilità del concorso esterno, trattandosi cioè di condotta che può portare al rafforzamento del sodalizio, solo quando il pagamento ripetuto di somme di denaro alla cosca avvenga nel contesto di un rapporto di reciproci vantaggi, che per l'imprenditore possono consistere anche nell'aiuto fornitogli dalla cosca ad imporsi sulle altre attività economiche del territorio. In tal caso, si è in presenza di un imprenditore "colluso", che è colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, con reciprocità di vantaggi per le parti contraenti dell'accordo, mentre deve ritenersi imprenditore "vittima" colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione che lo costringe, o lo induce, a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocuenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno.

Cass. pen., 5 dicembre 2025 n. 39440

La querela è proponibile non soltanto dal titolare del bene oggetto di furto, ma anche dal soggetto avente una detenzione qualificata sul bene, a fini di custodia o di vendita, in quanto il bene giuridico tutelato dal reato di furto è costituito non solo dal diritto di proprietà e dai diritti reali e personali di godimento ma anche dal possesso, inteso, nel diritto penale, nel senso di detenzione qualificata della cosa, con il conseguente potere di utilizzarla e di disporne. Ne consegue, dunque, l'insussistenza della necessità ai fini della querela che il detentore debba avere anche poteri di rappresentanza del proprietario della cosa, quasi che il diritto di querela debba in ogni caso spettare solo al proprietario o a soggetto che abbia poteri di rappresentanza del proprietario, discendendone ulteriormente che persona offesa del reato è anche il detentore.

Cass. pen., 5 dicembre 2025 n. 39397

Il rapporto di affidamento per ragioni di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, che assume rilievo in tema di reati sessuali relativi a minorenni, attiene a qualunque rapporto fiduciario, anche temporaneo od occasionale, che si instaura tra affidante e affidatario mediante una relazione biunivoca e che comprende sia l'ipotesi in cui sia il minore a fidarsi dell'adulto, sia quella in cui il minore sia affidato all'adulto da un altro adulto per specifiche ragioni. Ne consegue che il rapporto di affidamento esistente tra insegnante - nella specie, istruttore sportivo - e minori non può essere ritenuto escluso per il fatto che gli atti illeciti oggetto dell'imputazione si svolgano fuori dall'ambiente e dall'orario scolastico, perché ciò che conta è la relazione che sussiste fra i due soggetti, evidentemente non circoscrivibile al solo contesto in cui nasce e si manifesta principalmente.

Cass. pen., 1 dicembre 2025 n. 38791

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è illegittima l'affermazione della responsabilità dell'amministratore fondata esclusivamente sul mancato rinvenimento - all'atto della redazione dell'inventario da parte del curatore - di dati beni di cui la società abbia avuto il possesso in epoca anteriore e prossima al fallimento, qualora sia subentrato un nuovo amministratore con estromissione del precedente dalla gestione dell'impresa, considerato che, in tal caso, la responsabilità dell'amministratore cessato può essere affermata solo a condizione che risulti dimostrata la collocazione cronologica degli atti di distrazione nel corso della sua gestione o l'esistenza di un accordo con l'amministratore subentrato per il compimento di tali atti.

Cass. pen., 25 novembre 2025 n. 38234

Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa in tema di truffa contrattuale nel caso in cui l'autore del fatto abbia tratto specifici vantaggi dall'utilizzazione della rete, come nell'ipotesi di una contrattazione e di contatti intercorsi interamente *on line*, trattandosi di un contesto idoneo a porre l'acquirente in una situazione di evidente debolezza e disparità quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore, e ciò specie allorquando a questo si accompagni l'agevole sottrazione da parte dell'asserito venditore alle conseguenze della sua condotta, come avviene nel caso in cui vengano fornite generalità false.

Cass. pen., 21 novembre 2025 n. 37962

Nella vendita, la mancata restituzione della caparra non configura l'ipotesi criminosa di cui all'art. 646 c.p. difettando il presupposto essenziale dell'impossessamento di cosa altrui, poiché la somma data a tale titolo passa nel patrimonio dell'*accipiens*, il quale ne diventa proprietario ed è tenuto in caso di adempimento a imputarla alla prestazione dovutagli e in caso di inadempimento alla restituzione di danaro in quantità doppia: nel caso in cui, quindi, il contratto venga meno, tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica. Diversa è, invece, l'ipotesi della vendita di cose di terzi, con contestuale ricezione dell'acconto sul prezzo, ove il venditore riceve dal compratore parte delle somme che vengono destinate all'acquisizione di quel determinato bene e non entrano nella proprietà dello stesso venditore che, pertanto, non può usufruirne liberamente dovendo destinarle al reperimento di quella cosa che ha posto in vendita pur non essendone ancora proprietario. La vendita di cose di terzi è, infatti, contratto con effetti obbligatori che, proprio per tale sua particolare natura, non cagiona il trasferimento immediato della proprietà del bene ma comporta per il venditore l'onere di reperire il bene e trasferirlo immediatamente all'acquirente. In tale ipotesi, il venditore è onerato a destinare le somme ricevute all'acquisto del bene dal terzo, con la necessaria conseguenza che il mancato reperimento del bene altrui posto in vendita e la mancata restituzione o la destinazione delle somme ad altro e differente scopo integra proprio l'ipotesi di appropriazione indebita.

Cass. pen., 14 novembre 2025 n. 37173

In tema di violenza sessuale, il consenso deve investire non solo l'*an* dell'atto sessuale, ma anche il "tipo" di atto sessuale da compiere, e deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, potendosi la revoca del consenso intervenuta in itinere desumere da fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà. Sussiste il reato di violenza sessuale laddove l'atto sessuale sia compiuto nei confronti di persona che si trovi in condizioni di minorata difesa a seguito di assunzione (anche volontaria) di sostanze in grado di offuscare la capacità di giudizio e quindi di espressione di libero consenso. Infatti, l'assunzione, da parte della persona offesa, di sostanze alcoliche o stupefacenti in quantità tali da comportare l'assoluta incapacità di esprimere il proprio consenso, rende configurabile, nei suoi confronti, il delitto di violenza sessuale per costrizione, di cui all'articolo 609 *bis*, comma 1, c.p., e non quello di violenza sessuale per induzione di cui all'articolo 609 *bis*, comma 2, del codice penale.

Cass. pen., 13 novembre 2025 n. 37104

In tema di diffamazione, ricorre l'esimente dell'esercizio del diritto di critica e satira politica quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e, pur se veicolate nella forma scherzosa e ironica propria della satira, non si risolvano in un'aggressione gratuita alla sfera morale altrui o nel dileggio o disprezzo personale. Infatti, ciò che determina l'abuso del diritto di critica è la rappresentazione di dati falsi ed è la gratuità delle espressioni utilizzate, non pertinenti ai temi apparentemente in discussione e dirette a screditare il destinatario pubblico mediante l'evocazione di una sua pretesa indegnità o inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne programmi e le azioni.

Cass. pen., 10 novembre 2025 n. 36576

La reciprocità dei comportamenti molesti non esclude la configurabilità del delitto di atti persecutori, piuttosto incombendo sul giudice, in tali ipotesi, un più accurato onere di motivazione in ordine alla sussistenza dell'evento di danno, ossia dello stato d'ansia o di paura della presunta persona offesa, del suo effettivo timore per l'incolumità propria o di persone ad essa vicine o della necessità del mutamento delle abitudini di vita.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 10 novembre 2025 n. 36575

Il dolo della bancarotta fraudolenta documentale non può essere desunto automaticamente dalla mera irregolarità o mancanza delle scritture, né dalla posizione formale dell'amministratore, soprattutto nel caso in cui esso non si sia effettivamente occupato della gestione societaria, occorrendo invece la prova che l'agente abbia agito con la coscienza e volontà di rendere impossibile o gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari ovvero proprio al fine di recare pregiudizio ai creditori nel caso della sottrazione volontaria o della omessa tenuta delle scritture contabili. Laddove tale prova difetti deve essere esclusa la fraudolenza e, al più, può ravvisarsi la diversa ipotesi di bancarotta semplice documentale, connotata dalla colpa.

Cass. pen., 21 ottobre 2025 n. 34341

L'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della Costituzione, sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa.

Cass. pen., 16 ottobre 2025 n. 34044

È ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo generico, non determinando tale modalità alcun vizio di indeterminatezza dell'imputazione. Tuttavia, a fronte di un'imputazione alternativa, il giudice deve poi individuare la fattispecie concreta e sussumerla in una delle due ipotesi oggetto d'imputazione, che rimangono distinte sotto il profilo strutturale, oggettivo e soggettivo.

Cass. pen., 15 ottobre 2025 n. 33796

In tema di reati edilizi, il rispetto del requisito della conformità delle opere sia alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione che a quella vigente al momento della presentazione della domanda di regolarizzazione (cosiddetta "doppia conformità"), richiesto ai fini del rilascio del permesso di costruire in sanatoria, è da ritenersi escluso nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica. È illegittimo, e tale da non determinare l'estinzione del reato edilizio di cui all'articolo 44, lettera b), del dpr n. 380 del 2001, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici, in quanto detta subordinazione contrasta ontologicamente con ratio della sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere alla loro integrale originaria rispondenza sostanziale alla disciplina urbanistica.

Cass. pen., 6 ottobre 2025 n. 32829

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale presuppone espressamente che la condotta illecita sia finalisticamente diretta ad impedire il compimento di un atto d'ufficio, tant'è che è richiesto il dolo specifico, che si concreta nel fine di ostacolare l'attività pertinente al pubblico ufficio o servizio in atto. Pertanto, non integrano il delitto di resistenza a pubblico ufficiale le espressioni di minaccia rivolte a quest'ultimo, quando non rivelino alcuna volontà di opporsi allo svolgimento dell'atto d'ufficio, ma rappresentino piuttosto una forma di contestazione della pregressa attività svolta dal pubblico ufficiale stesso.

Cass. pen., 3 ottobre 2025 n. 32783

Per integrare il delitto di rapina non è necessario che la persona destinataria della violenza coincida con chi è proprietario dei beni appresi.

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 1 ottobre 2025 n. 32533

Il delitto di diffamazione commesso tramite inserimento del contenuto diffamatorio in un sito internet ha natura di reato istantaneo di evento, che si consuma nel momento in cui la frase o l'immagine lesiva diventano fruibili da parte di terzi mediante l'inserimento nel "web", che costituisce un ambiente comunicativo per sua natura destinato ad essere normalmente visionato da più persone. È da tale momento, quindi, che inizia a decorrere il termine di prescrizione del reato ed è a tale momento che occorre avere riguardo ai fini del calcolo del *dies a quo* per la tempestività della querela, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario.

Cass. pen., 1 ottobre 2025 n. 32506

Il delitto di atti persecutori si connota come reato abituale ad eventi alternativi eventualmente concorrenti tra loro, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari. Pertanto, ai fini della sua configurazione non è essenziale il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa, essendo sufficiente che la condotta incriminata abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità.

Cass. pen., 1 ottobre 2025 n. 32359

In tema di responsabilità medica di natura omissiva, è indispensabile accertare il momento iniziale e la successiva evoluzione della malattia, in quanto solo in tal modo è possibile verificare se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta dal sanitario, l'evento lesivo sarebbe stato evitato o differito. Infatti, al fine di stabilire se sussista o meno il nesso di condizionamento tra la condotta del medico e l'evento lesivo, non si può prescindere dall'individuazione di tutti gli elementi rilevanti in ordine alla "causa" dell'evento stesso, giacché solo conoscendo in tutti i suoi aspetti fattuali e scientifici la scaturigine e il decorso della malattia è possibile analizzare la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario per effettuare il giudizio controfattuale, avvalendosi delle leggi scientifiche e/o delle massime di esperienza che si attagliano al caso concreto; il tutto, necessariamente, sulla base di una valutazione che va compiuta ex ante riportandosi al momento in cui la condotta, commissiva od omissiva, è stata posta in essere, avendo riguardo anche alla potenziale idoneità della stessa a dar vita ad una situazione di danno, riferendosi alla concreta capacità dell'agente di uniformarsi alla regola cautelare in ragione delle sue specifiche qualità personali.

Cass. pen., 26 settembre 2025 n. 33142

Il domicilio elettivo è il luogo specialmente indicato per riguardo a un determinato rapporto giuridico: questo speciale domicilio è volontario e determina il luogo di notificazione degli atti relativi all'affare per cui vi fu l'elezione. Ne deriva che domiciliatario, dunque, può essere chiunque (non solo il difensore) purché non rifiuti tale funzione. Ne consegue che non cessa la propria veste di domiciliatario l'avvocato solo perché sospeso disciplinarmente e nessuna nullità si perfeziona in presenza di notifica presso un difensore domiciliatario momentaneamente inibito dall'esercizio della professione.

Cass. pen., 26 settembre 2025 n. 32030

L'esistenza su un cantiere di un preposto, in difetto di una delega espressamente e formalmente conferitagli, con pienezza di poteri ed autonomia decisionale, e di una sua particolare competenza, non comporta il trasferimento in capo allo stesso degli obblighi e delle responsabilità incombenti sul datore di lavoro, essendo a suo carico, peraltro neppure in maniera esclusiva, solo il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri.

Cass. pen., 24 settembre 2025 n. 31853

In tema di lesioni personali, l'aggravante di cui all'art. 576, comma 1, numero 5.1, c.p. - e cioè l'aver commesso il fatto da parte di chi sia l'autore del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. nei confronti della medesima persona offesa - è configurabile anche se sia stata rimessa la querela per il delitto di cui all'art. 612 *bis* del codice penale. Il reato di lesioni è procedibile d'ufficio in caso di utilizzo di un'arma impropria

AVV. ANDREA BERCHIELLI

10131 Torino (TO) - Via Monferrato n. 20

0119408277 / 3208230800

BRCNDR76E03L219G – 09270990014

studiolegale@berchielli.net

Cass. pen., 22 settembre 2025 n. 31539

In tema di associazione per delinquere di stampo mafioso, il sopravvenuto stato detentivo del soggetto non determina la necessaria ed automatica cessazione della sua partecipazione al sodalizio, atteso che la relativa struttura - caratterizzata da complessità, forti legami tra gli aderenti e notevole spessore dei progetti delinquenziali a lungo termine - accetta il rischio di periodi di detenzione degli aderenti, soprattutto in ruoli apicali, alla stregua di eventualità che, da un lato, attraverso contatti possibili anche in pendenza di detenzione, non ne impediscono totalmente la partecipazione alle vicende del gruppo ed alla programmazione delle sue attività e, dall'altro, non ne fanno venir meno la disponibilità a riassumere un ruolo attivo alla cessazione del forzato impedimento. Quindi, il sopravvenuto stato detentivo non esclude la permanenza della partecipazione al sodalizio, che viene meno solo in caso di cessazione della consortheria criminale ovvero nelle ipotesi, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato, quali, a mero titolo esemplificativo, un lungo periodo di detenzione in assenza di contatti con la consortheria, il trasferimento in luogo distante da quello della sua operatività o una contrapposizione interna al sodalizio seguita dall'allontanamento di uno dei sodali.

Cass. pen., 16 settembre 2025 n. 30915

In tema di prostituzione minorile, il fatto tipico scusante previsto dall'art. 602 *quater* c.pp, in relazione all'ignoranza "inevitabile" circa l'età della persona offesa, è configurabile solo se l'agente, pur avendo diligentemente proceduto ai dovuti accertamenti, sia stato indotto ritenere, sulla base di elementi univoci, che il minorenne fosse maggiorenne; ne consegue che non sono sufficienti, al fine di ritenere fondata la causa di non punibilità, elementi quali la presenza nel soggetto di tratti fisici di sviluppo tipici di maggiorenni o rassicurazioni verbali circa l'età, provenienti dal minore o da terzi, nemmeno se contemporaneamente sussistenti.

Cass. pen., 2 settembre 2025 n. 30122

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sussiste il reato di cui all'art. 570 c.. qualora l'obbligato versi in una situazione di impossibilità assoluta di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570 c.p., dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza.

TRIBUTARIO

Cass. civ., sez. trib., 13 novembre 2025 n. 30016

In tema di redditi da locazione, il locatore può optare per la cedolare secca anche nell'ipotesi in cui il conduttore concluda il contratto di locazione ad uso abitativo nell'esercizio della sua attività professionale, atteso che l'esclusione di cui all'art. 3, sesto comma, D.Lgs. n. 23/2011 si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate dal locatore nell'esercizio di una attività d'impresa o di arti e professioni. Il contratto ad uso foresteria, tipicamente stipulato da enti al fine di destinare un immobile all'alloggio temporaneo di propri dipendenti o ospiti, si distingue dalla locazione abitativa propriamente detta, ponendo dubbi sull'applicabilità della cedolare secca in tali casi.

Cass. civ., sez. trib., 14 settembre 2025 n. 25169

Nel processo tributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2 *bis*, del D.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da detto articolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Cass. civ., sez. trib., 8 settembre 2025 n. 24768

Nel processo tributario, la riproposizione in appello delle stesse argomentazioni già formulate in primo grado, ove ritenute idonee al conseguimento della pretesa, è sufficiente ad assolvere l'onere di specificità dei motivi di impugnazione previsto dall'articolo 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Cass. civ., sez. trib., 4 settembre 2025 n. 24489

In tema di contenzioso tributario, qualora l'atto d'appello sia stato notificato in una copia mancante di una o più pagine, non va dichiarata automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione, in virtù della disposizione dell'articolo 22, comma 3, del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, (esplicitamente richiamata quanto all'appello, dal comma 2 dell'articolo 53 del medesimo D.lgs.), in quanto tale ipotesi integra una mera incompletezza materiale e non quella sostanziale difformità di contenuto sanzionata con l'inammissibilità, pur dovendo il giudice accertare, in concreto, se la suddetta mancanza abbia effettivamente impedito al destinatario della notifica la completa comprensione dell'atto e, quindi, leso il suo diritto di difesa, con la conseguenza che non può dichiararsi l'inammissibilità se le pagine omesse risultino irrilevanti al fine di comprendere il tenore dell'impugnazione, ovvero quando l'atto di costituzione dell'appellato contenga, comunque, una puntuale replica ai motivi di gravame contenuti nell'atto notificato.

Cass. civ., sez. trib., 1 settembre 2025 n. 24308

Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.